




CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

MOD-G-037
Rev.0 del 23/02/2024
Pag. 1/2
Firma di
verifica RGQ: 

1. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI

Le Condizioni Generali riportate nel presente contratto si applicano al rapporto in essere tra Laboratorio Chimico Veneto srl e il Cliente, fatta eccezione per eventuali condizioni particolari convenute preventivamente tra le parti in forma scritta.

I singoli contratti possono essere conclusi mediante accettazione di offerte emesse da Laboratorio Chimico Veneto srl oppure dagli ordini di esecuzione delle analisi che pervengono direttamente dal cliente o che dallo stesso siano sottoscritti. In ogni caso l'invio dei campioni susseguente ad offerta si intende come accettazione della stessa e delle presenti Condizioni generali di fornitura.

Con la conclusione del contratto si intendono accettate le Condizioni Generali di fornitura salvo esplicite deroghe o integrazioni formalmente risultanti dai documenti contrattuali medesimi.

2. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

I servizi oggetto del presente contratto verranno posti in essere da Laboratorio Chimico Veneto srl, mediante personale qualificato sotto la responsabilità del Responsabile del laboratorio. Il Cliente, previo accordo su modalità e tempi di esecuzione con il Direttore Tecnico, può partecipare allo svolgimento delle analisi del proprio campione. Tale attività costituisce prestazione accessoria oggetto di separato addebito.

3. CONSEGNA DEI MATERIALI AL LABORATORIO

Il ritiro o il prelievo del materiale da analizzare, qualora applicabile, presso il luogo indicato dal Cliente a cura di Laboratorio Chimico Veneto srl o di personale da esso incaricato, può costituire prestazione accessoria e quindi oggetto di separato addebito rispetto al prezzo previsto per la fase analitica.

Nel caso di cui sopra, Laboratorio Chimico Veneto srl garantisce che le modalità di prelievo e di trasporto al laboratorio siano tali da assicurare il mantenimento delle caratteristiche chimiche e fisiche che il materiale presentava all'atto del prelievo.

Il Cliente ha l'obbligo di informare preventivamente Laboratorio Chimico Veneto srl circa i rischi inerenti al materiale da sottoporre ad analisi, con particolare riguardo alla salute ed alla sicurezza del personale del laboratorio, identificando i pericoli ad esso connessi ed indicando in maniera chiara la modalità di gestione (eliminazione, riduzione, protezione). Tale indicazione, se ritenuta opportuna da parte del Cliente, va effettuata in fase di accettazione dell'offerta e/o in fase di consegna del materiale.

Il Cliente sarà responsabile ad ogni effetto di legge per danni a persone o cose derivante dall'inadempimento degli obblighi di informazione di cui sopra.

Salvo diverse specifiche e condizioni formalmente convenute, le modalità di campionamento sono indicate direttamente dal cliente o dal committente. A richiesta Laboratorio Chimico Veneto srl assicura disponibilità a fornire indicazioni su metodi, procedure o tecniche di campionamento e conservazione previste da normative cogenti e/o volontarie. Le attività di campionamento possono essere assunte a carico e sotto la responsabilità di Laboratorio Chimico Veneto srl solo su esplicita richiesta del cliente (e quindi devono essere formalmente convenute) oppure per disposizioni di legge; è fatta salva la possibilità di separato addebito.

4. RAPPORTI DI PROVA

Il laboratorio è responsabile dei dati analitici limitatamente alla porzione di prova oppure al fenomeno analizzato, e i risultati si riferiscono solo al campione analizzato. Il Cliente deve, in fase di accettazione del campione o preventivamente, comunicare a Laboratorio Chimico Veneto srl tutte le informazioni necessarie (scopo dell'analisi, parametri da ricercare, eventuali metodi o criteri richiesti, specifiche particolari su LOQ, incertezza di misura ecc), in modo tale che il laboratorio possa adeguarsi; in assenza di tali informazioni, o nel caso di informazioni incomplete, il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai risultati forniti, con particolare riferimento alla rappresentatività e completezza delle informazioni.

Qualora il campionamento, che rappresenta una fase fondamentale dell'indagine analitica, non venisse effettuato da Laboratorio Chimico Veneto srl, il laboratorio non si assumerà alcuna responsabilità sullo stesso e conseguentemente è implicito che l'eventuale giudizio di conformità sarà relativo alla sola fase analitica.

Il rapporto di prova viene emesso in un unico esemplare in formato pdf, firmato digitalmente ed inviato via posta elettronica.

Il Rapporto di Prova deve essere riprodotto per intero: la riproduzione parziale è vietata, salvo approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova viene emesso secondo un preciso formato adottato dal Laboratorio su carta intestata "Laboratorio Chimico Veneto srl".

Attività connesse al rapporto di prova quali interpretazioni dei risultati, relazioni tecniche, etc costituiscono prestazione accessoria e possono essere oggetto di separato addebito. Qualora sia esplicitata una dichiarazione di conformità/non conformità, il laboratorio comunica al cliente la regola decisionale definita ed il relativo livello di rischio.

In seguito alle disposizioni della European Co-operation for Accreditation (EA) rese note nella 33° Assemblea Generale del 27-28 Maggio 2014 – così come aggiornata con la risoluzione TMB 2021 (03) 01 (EA-INF/17: 2023), si comunica che i rapporti di prova potranno essere riemessi solo per la correzione di eventuali errori e l'inclusione di dati omessi disponibili al momento della prova, mentre non è consentita la modifica di informazioni riguardanti i riferimenti all'oggetto sottoposto a prova (sigla del campione, produttore del rifiuto ecc).

Il Marchio o il riferimento all'accreditamento non devono essere utilizzati dai clienti dei Laboratori accreditati, né possono essere utilizzati nella documentazione concernente un prodotto, o essere riportati su un prodotto. È ammesso allegare la copia del rapporto di prova.

Ove prevista attività di campionamento a carico e sotto responsabilità di Laboratorio Chimico Veneto srl, nel rapporto di prova (o in documentazione comunque a disposizione del cliente) vengono riportate indicazioni circa l'attività stessa, con particolare riferimento al metodo di campionamento ed eventuali altre annotazioni particolari previste e/o richieste.


Laboratorio Chimico Veneto srl provvede all'archiviazione dei rapporti di prova per almeno 4 anni, secondo modalità previste dalla vigente normativa; se non diversamente concordato con il Cliente, le registrazioni circa le analisi effettuate sono conservate per un periodo non inferiore a 48 mesi.

5. IDENTIFICAZIONE DEI METODI DI PROVA

Il sistema di gestione della Qualità Laboratorio Chimico Veneto srl prevede un puntuale aggiornamento dei metodi adottati al fine di ottimizzare il servizio. Le metodiche applicate, se diverse da quelle specificate in sede di offerta o riportate nel tariffario, saranno scelte dal laboratorio in modo tale da garantire un'equivalente validità e verranno comunque concordate preventivamente con il cliente.



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

MOD-G-037
Rev.0 del 23/02/2024
Pag. 2/2
Firma di
verifica RGQ: 

L'elenco dei metodi accreditati ACCREDIA è consultabile presso i siti internet www.laboratoriochimicoveneto.it oppure www.accredia.it nella sezione relativa ai laboratori di prova. Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell'accettazione della porzione di prova. Su richiesta del Cliente il laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure che sono stati utilizzati, qualsiasi altra richiesta è considerata prestazione accessoria e costituisce oggetto di separato addebito.

6. SUBAPPALTO PRESSO LABORATORI ESTERNI

Il Laboratorio Laboratorio Chimico Veneto srl si riserva la facoltà di affidare a terzi alcuni servizi tra cui alcune prove; sia sull'offerta che sul RdP tale eventualità verrà esplicitata. E' fatta salva la facoltà del cliente di richiedere le generalità del fornitore utilizzato.

7. TEMPI DI CONSEGNA DEI RAPPORTI DI PROVA

Fatti salvi diversi accordi contrattuali il rapporto di prova viene inviato normalmente entro i giorni lavorativi specificati in fase di offerta.

8. CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE E DEL CAMPIONE RESIDUO

Salvo che non sia stato formalmente convenuto, il laboratorio acquisisce la proprietà del materiale da sottoporre a prova: il Cliente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua a seguito dell'analisi. L'eventuale residuo viene conservato per il periodo di tempo specificato in fase di offerta; decorso il suddetto termine, Laboratorio Chimico Veneto srl ha la facoltà di procedere alla eliminazione dello stesso ovvero di conferirlo a terzi per lo smaltimento.

9. RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Laboratorio Chimico Veneto srl nello svolgimento della propria attività applica tutte le prescrizioni previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore Laboratorio Chimico Veneto srl svolga la propria attività presso il Cliente. Ciò limitatamente ai rischi strettamente connessi all'utilizzo di attrezzature, impianti, dispositivi di sicurezza e quant'altro sia, a qualsiasi titolo, nella disponibilità giuridica-proprietà, comodato, locazione del personale Laboratorio Chimico Veneto srl. Relativamente ai prelievi di aeriformi da sorgenti fisse, il Cliente assicura, ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i., nonché alle norme ad esso collegate ed alle prescrizioni autorizzative, che i punti o gli ambienti dove viene effettuato il prelievo siano accessibili in condizioni di sicurezza e conformi alle prescrizioni cogenti.

10. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le parti si impegnano a non divulgare a terzi la documentazione ed ogni altro tipo di informazione relativa al contratto o in relazione al contratto medesimo; ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso. Le parti si impegnano altresì ad adottare ogni precauzione al fine di salvaguardare il segreto d'ufficio ed imporrà tale obbligo ai propri collaboratori, ivi compresi quelli di aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 "GDPR" Laboratorio Chimico Veneto srl ha pubblicato la propria informativa Privacy sul sito www.laboratoriochimicoveneto.it

11. RECLAMI/CONTESTAZIONI

Per la gestione dei reclami vale quanto riportato nel documento MOD-Q-018 "Informativa gestione reclami" presente nel sito internet www.laboratoriochimicoveneto.it

12. TERMINI DI PAGAMENTO

Se non diversamente concordato con apposito atto separato (ad esempio con apposita offerta commerciale), le prestazioni del Laboratorio devono essere saldate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o della ricevuta fiscale. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, vengono addebitati gli interessi di mora ai sensi degli art. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231 del 9/10/2002.

Se viene concordato che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria o altro strumento, la mancata ricezione dell'avviso di scadenza non costituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento. Se non diversamente concordato, il pagamento va effettuato presso Laboratorio Chimico Veneto srl.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può essere risolto da Laboratorio Chimico Veneto srl, senza preavviso alcuno, qualora il Cliente non rispetti i termini di pagamento concordati senza che le possano essere opposte eccezioni.

14. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto in essere fra le stesse sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Vicenza.